

Risco S.p.A.
Via della Statistica, 2
36016 Thiene (VI) Italy
P.O. BOX 130



Partner in your success

Tel. +39.0445.385911
Fax. +39.0445.385900
E-Mail risco@risco.it
Web www.risco.it

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (C.D. *WHISTLEBLOWING*)

ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

Aggiornamento: 15/09/2026



INDICE

1. PREMESSE	4
2. GLOSSARIO	4
3. DESTINATARI	5
4. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	5
5. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	5
5.1. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	5
5.2. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	6
5.3. SEGNALAZIONE ANONIMA	7
6. SEGNALAZIONI INTERNE	7
6.1. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO	7
6.2. GESTORE DELLE SEGNALAZIONI	8
6.3. REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	8
6.4. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	8
6.5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE	10
7. SEGNALAZIONI ESTERNE E DIVULGAZIONI PUBBLICHE	11
8. GARANZIE E TUTELE	11
8.1. OBBLIGO DI RISERVATEZZA	11
8.2. MISURE DI PROTEZIONE	11
8.3. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	12
9. CONSEGUENZE	12
10. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE. PUBBLICITÀ	12



1. PREMESSE

Il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (“**Decreto**”) – che ha dato attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 – disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (c.d. **Whistleblowing**).

Risco S.p.A., con sede legale in Thiene (VI) della Statistica n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, numero di iscrizione, codice fiscale e partita iva 02162540245 (l’“**Azienda**”), crede da sempre nell'importanza della promozione di una cultura aziendale aperta, basata su etica, trasparenza e responsabilità.

A tal fine, ha predisposto appositi canali interni per la segnalazione di informazioni, adeguatamente circostanziate, riferibili al Personale dell’Azienda e/o a Terzi, relative a violazioni di leggi e regolamenti, dando così attuazione a quanto previsto dal Decreto e alle indicazioni fornite in materia dall’ANAC.

Per quanto non espressamente indicato dalla presente Procedura, si fa integralmente rinvio a quanto previsto dal Decreto.

2. GLOSSARIO

Ai fini della Procedura, in aggiunta alle locuzioni e ai termini definiti altrove, si intende per:

- **Decreto**: il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- **Divulgazione Pubblica**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, nei casi previsti dall’art. 15, comma 1, del Decreto;
- **Facilitatore**: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega dell’ufficio della persona segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione;
- **Gestore delle Segnalazioni**: soggetto a cui è affidata la gestione del canale delle segnalazioni, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto;
- **Linee Guida ANAC**: le “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”, approvate dall’ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.
- **Persona Coinvolta**: persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione Interna o Esterna ovvero nella Divulgazione Pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- **Ritorsione**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **Segnalante**: la persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di informazioni sulle Violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
- **Segnalazione o Segnalare**: la comunicazione scritta o orale di informazioni, compresi i fondati sospetti, su Violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove);



Partner in your success

- **Segnalazione Anonima:** segnalazione in cui le generalità del Segnalante non siano esplicitate o non siano individuabili in maniera univoca o non corrispondano ad un ente o individuo esistente o non corrispondano all'effettivo soggetto segnalante;
- **Segnalazione Esterna:** la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui all'art. 7 del Decreto;
- **Segnalazione Interna:** la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 del Decreto;
- **Segnalazione Qualificata:** segnalazione nella quale il Segnalante esplicita le proprie generalità (nome, cognome e informazioni di contatto);
- **Violazioni:** i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 1, lett. a), n. 3, 4, 5 e 6 del Decreto, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

3. DESTINATARI

Destinatari della Procedura sono:

- i vertici aziendali, i soci e i componenti degli organi sociali, nonché tutti i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'Azienda,
- i dipendenti (inclusi i lavoratori che svolgono l'attività a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio ed i lavoratori occasionali), gli ex dipendenti, i tirocinanti, volontari e i candidati a posizioni lavorative, nonché – a titolo non esaustivo – i fornitori, i consulenti, i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Azienda

(congiuntamente, i “**Destinatari**”)

che sono in possesso di informazioni su Violazioni.

Rientrano tra i Destinatari anche i soggetti fisici e giuridici non ricompresi nelle precedenti categorie ma ai quali si applicano le misure di protezione previste dalla Procedura (cfr. par. 8.2).

4. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura (la “**Procedura**”) definisce e descrive il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni, nonché di archiviazione, conservazione e cancellazione delle Segnalazioni e della documentazione ad esse correlata.

Sono escluse dal perimetro di applicazione della Procedura le Segnalazioni inerenti a:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali, come indicati nell'art. 1, co. 2, lett. B), del Decreto (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente);
- c) violazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale.

5. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

5.1. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Il Decreto si applica all'Azienda nei limiti previsti dall'art. 1 e dall'art. 3, comma 2, lett. a), per i soggetti privati che nell'ultimo anno hanno impiegato la media di almeno 50 lavoratori subordinati (art. 2, comma 1, lettera q), numero 1) e che non rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001.



Pertanto, le Segnalazioni possono avere a oggetto Violazioni che consistono in:

- (i) illeciti commessi in violazione degli atti dell'UE o nazionali indicati nell'Allegato al Decreto e delle disposizioni nazionali che danno attuazione agli atti dell'UE indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- (ii) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- (iii) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE) e
- (iv) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti,
- (v) delitti contro la politica estera e la sicurezza comune UE ex capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale e
- (vi) violazioni delle misure restrittive dell'UE contro le immigrazioni clandestine ex D. Lgs. 286/1998 art. 12, comma 1-bis,

effettuate attraverso il canale interno (cfr. par. 6.1.), ovvero attraverso il canale esterno (cfr. par. 7.) o attraverso divulgazioni pubbliche (cfr. par. 7.), ovvero attraverso denuncia.

La Segnalazione può essere effettuata:

- quando si hanno informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni (commesse o che, sulla base di elementi concreti, potranno essere commesse) di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, nonché riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Le informazioni/asserzioni inserite nella Segnalazione devono essere caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti e relazionate a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa,

e

- tali informazioni siano apprese, o i sospetti siano sorti, nell'ambito del contesto lavorativo.

Non potranno essere prese in considerazione segnalazioni inerenti esclusivamente:

- a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante;
- ai rapporti individuali di lavoro o collaborazione del Segnalante con la Società, ovvero con figure gerarchicamente sovraordinate;
- ad aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale.

Inoltre, non sono consentite segnalazioni:

- pretestuose, diffamatorie, calunniose o volte esclusivamente a danneggiare il segnalato;
- relative a violazioni che il Segnalante sa non essere fondate.

5.2. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione, a pena di inammissibilità, deve contenere:



1. i dati identificativi della persona Segnalante [salvo le indicazioni relative alle Segnalazioni Anonime] nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
2. la descrizione chiara, completa e circostanziata dei fatti oggetto di Segnalazione;
3. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
4. le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i ritenuto/i responsabile/i dei fatti segnalati;
5. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
6. l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
7. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Ove la Segnalazione non sia considerata sufficientemente completa e circostanziata da parte del Gestore delle segnalazioni, quest'ultimo può chiedere al Segnalante maggiori dettagli in merito alla fattispecie segnalata.

5.3. SEGNALAZIONE ANONIMA

L'Azienda si riserva di prendere in considerazione le Segnalazioni Anonime, al fine di avviare approfondimenti e istruttorie per l'accertamento di quanto segnalato, solo ove presentino informazioni adeguatamente circostanziate, precise, concordanti e supportate da idonea documentazione. Le misure di protezione a tutela del Segnalante si applicano solo se il Segnalante venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni.

6. SEGNALAZIONI INTERNE

6.1. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Al fine di dare seguito alle Segnalazioni interne ricevute, l'Azienda si è dotata di una propria piattaforma informatica, accessibile dal link <https://risco.signaletic.it> (la "**Piattaforma**").

La Piattaforma consente di trasmettere, anche in maniera anonima, sia una Segnalazione propria sia una Segnalazione ricevuta da un terzo, previa presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata sulla Piattaforma e sulla pagina Privacy Policy dell'Azienda.

La presente Procedura è pubblicata sul sito web aziendale e sul canale intranet aziendale nonché esposta sulla bacheca aziendale.

Al termine dell'inserimento, il Segnalante deve annotare il codice segnalazione e la password, prodotti automaticamente dalla Piattaforma, che consentono di seguire lo stato di lavorazione della Segnalazione, garantendo riservatezza e anonimato.

Le Segnalazioni possono essere altresì trasmesse in forma orale:

- tramite sistemi di messaggistica vocale, al numero indicato sulla pagina del sito web e dell'intranet aziendale dedicate al whistleblowing
- tramite incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, su richiesta del Segnalante da formulare con le modalità indicate sulla pagina del sito web e dell'intranet aziendale dedicate al whistleblowing. In tal caso, previo consenso del Segnalante, il colloquio è documentato a cura del personale addetto mediante registrazione su apposito dispositivo oppure mediante verbale, che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione.]

Nei casi di Segnalazione orale il Gestore provvederà all'apertura della Segnalazione sulla Piattaforma qualora non vi provveda il Segnalante; la Piattaforma genererà un codice che verrà comunicato dal Gestore delle Segnalazioni al recapito indicato dal Segnalante per consentirgli di riscattare le credenziali di accesso alla Segnalazione (cfr. par. 6.3. e 6.4.).

I Destinatari della Procedura che vengono a conoscenza di informazioni su Violazioni sono tenuti ad



effettuare una Segnalazione attraverso i canali di Segnalazione Interna sopra descritti.

Ove la Segnalazione Interna sia presentata a un destinatario diverso dal Gestore delle Segnalazioni, la stessa è trasmessa al soggetto competente entro 7 giorni, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante (se conosciuto) attraverso i canali sopra indicati e assicurandone l'assoluta riservatezza. In tal caso, affinché sia applicabile la disciplina prevista dal Decreto, è necessario che la segnalazione sia immediatamente e facilmente riconducibile alla disciplina del whistleblowing (tenendo, ad esempio, conto del fatto che il segnalante abbia espressamente dichiarato di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o che tale volontà sia desumibile dalla segnalazione).

Il Gestore delle Segnalazioni è l'unico responsabile del processo di gestione delle Segnalazioni, ferme restando le responsabilità e le prerogative del Collegio Sindacale, ove nominato, sulle segnalazioni allo stesso indirizzate, ivi incluse le denunce ex art. 2408 del Codice civile.

6.2. GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

La gestione dei canali di segnalazione è affidata al Gestore delle Segnalazioni (soggetto esterno autonomo specificamente formato in materia di whistleblowing) indicato sulla pagina del sito web dedicata al whistleblowing e dell'intranet aziendale dedicate al whistleblowing.

Ove il Gestore delle Segnalazioni versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica Segnalazione (in quanto, ad esempio, Persona Coinvolta o Persona Segnalante), potrà essere richiesto un incontro diretto con il dott. Paolo Righele telefonando al numero 0445385911.

6.3. REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Tutte le Segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione delle stesse, sono registrate nella Piattaforma che costituisce la repository riepilogativa dei dati essenziali delle Segnalazioni e della loro gestione (tracciata) e assicura la conservazione tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

La consultazione delle informazioni presenti sulla Piattaforma è limitata al solo personale della funzione coinvolta nelle attività di supporto al Gestore delle Segnalazioni di cui alla presente Procedura, abilitato con specifici profili funzionali di accesso al sistema, tracciati attraverso log.

I componenti delle varie funzioni aziendali nonché professionisti terzi, eventualmente coinvolti dal Gestore delle Segnalazioni nella fase istruttoria, possono accedere direttamente alla Piattaforma, tramite un apposito profilo funzionale per prendere visione della sola documentazione condivisa dal Gestore delle Segnalazioni, fermo restando il rispetto degli obblighi di riservatezza del Segnalante, del Facilitatore e di ogni altra Persona Coinvolta.

Il Segnalante potrà accedere alla Segnalazione registrata nella Piattaforma previo inserimento delle credenziali di accesso (numero della segnalazione e della password), verificarne lo stato e, se del caso, integrarla.

6.4. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il processo di gestione delle Segnalazioni è suddiviso in quattro fasi principali:

- **RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE E PREISTRUTTORIA**
- **ISTRUTTORIA**
- **REPORTING**
- **MONITORAGGIO**

- **RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE E PREISTRUTTORIA**

Ricevuta la Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni:



Partner in your success

- rilascia al Segnalante, entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, un avviso di ricevimento della Segnalazione attraverso la Piattaforma;
- in caso di segnalazione tramite messaggistica vocale, entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, rilascia al Segnalante, al recapito indicato dal medesimo, il codice per riscattare le credenziali di accesso alla Piattaforma (fermi restando gli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura anche in capo al Segnalante e conseguente sua responsabilità in caso di violazione);
- in caso di richiesta di incontro, fisserà lo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della Segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni, attraverso la Piattaforma, con il Segnalante, a cui può richiedere, se necessario, chiarimenti o integrazioni, anche documentali;
- laddove la Segnalazione riguardi tematiche attinenti ai dati contabili, informa, ove presente, l'organo di controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico), potendo operare in sinergia con lo stesso per la gestione dell'attività istruttoria;
- svolge un'analisi preliminare dei fatti segnalati rispetto al quadro normativo di riferimento ed alla presenza di Segnalazioni/analisi precedenti aventi lo stesso oggetto,

(di seguito, "**Preistruttoria**")

All'esito della Preistruttoria:

- a) archivia la Segnalazione ove risulti manifestamente infondata per assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate, ovvero troppo generica (tale da non consentire la comprensione dei fatti) e/o priva degli elementi minimi per poter avviare qualsiasi approfondimento, ovvero in caso di produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di condotte illecite; o altrimenti
- b) prosegue con l'attività istruttoria, qualora la segnalazione presenti un fumus di credibilità,

In entrambi i casi, il Gestore delle Segnalazioni fornisce al Segnalante un riscontro tramite Piattaforma entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, ovvero – in mancanza di tale avviso – entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In particolare, il Gestore delle Segnalazioni può comunicare al Segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
 - l'attività svolta fino a quel momento e/o l'attività che intende svolgere (riscontro interlocutorio).
- Conclusa l'istruttoria (cfr. fase successiva), il Gestore delle Segnalazioni comunica l'esito finale (archiviazione o accertamento della fondatezza della Segnalazione) al Segnalante.

➤ **ISTRUTTORIA**

Il Gestore delle Segnalazioni svolge o coordina le necessarie attività istruttorie al fine di:

- procedere, nei limiti degli strumenti a disposizione del Gestore delle Segnalazioni, ad approfondimenti e verifiche per appurare la ragionevole fondatezza della Segnalazione;
- ricostruire i processi gestionali e decisionali seguiti sulla base della documentazione e delle evidenze rese disponibili;
- fornire eventuali indicazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive.

Il Gestore delle Segnalazioni, nel corso dell'istruttoria:

- può richiedere chiarimenti o integrazioni, anche documentali, al Segnalante;
- acquisisce dalle strutture interessate gli elementi informativi necessari, coinvolgendo le competenti funzioni aziendali, che hanno l'obbligo di collaborare, e avvalendosi, se ritenuto opportuno, di *advisor* esterni.
- può acquisire informazioni dalle Persone Coinvolte nella Segnalazione, le quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documenti.

L'istruttoria viene svolta in conformità dei seguenti principi:

- vengono adottate le necessarie misure per impedire l'identificazione del Segnalante e delle Persone Coinvolte;
- le verifiche vengono condotte da persone dotate della necessaria preparazione e le attività vengono tracciate e archiviate correttamente;



- tutti i soggetti coinvolti nella valutazione mantengono la riservatezza delle informazioni ricevute, salvo diversa previsione di legge;
- le verifiche si svolgono garantendo l'adozione di misure opportune per la raccolta, l'utilizzo, la divulgazione e la conservazione di informazioni personali e assicurando che le esigenze dell'indagine siano bilanciate con quella della tutela della privacy;
- vengono garantite le opportune misure per gestire eventuali conflitti di interessi qualora la Segnalazione riguardasse il ricevente.

➤ **REPORTING**

A conclusione di ciascuna attività istruttoria gli esiti sono comunicati dal Gestore delle Segnalazioni al dott. Paolo Righele.

Il Gestore delle Segnalazioni fornisce:

- semestralmente all'organo di controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico), ove esistente, un report di sintesi di tutte le Segnalazioni riguardanti tematiche attinenti ai dati contabili, pervenute nel periodo, con l'evidenza dello stato di avanzamento e degli esiti delle istruttorie concluse, e quelle per le quali propone la chiusura.

Le Segnalazioni chiuse, ove palesemente infondate, se non anonime, sono trasmesse al dott. Paolo Righele affinché valuti con il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e con le altre strutture aziendali eventualmente competenti se la Segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona Segnalata e/o all'Azienda, ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa, anche disciplinare, nei confronti del Segnalante.

➤ **MONITORAGGIO**

Se dalle analisi sulle aree e sui processi aziendali esaminati dovesse emergere la necessità di formulare raccomandazioni volte all'adozione di opportune azioni di rimedio, è responsabilità dei responsabili di funzione/processo dell'Azienda oggetto di verifica definire un piano di azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate e di garantirne l'implementazione entro le tempistiche da essi stessi definite, dandone comunicazione al Gestore delle Segnalazioni che ha l'esclusivo compito di curare il monitoraggio dell'avanzamento delle azioni correttive.

6.5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) e all'articolo 13 del Decreto.

L'Azienda fornisce agli interessati le informazioni sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 GDPR attraverso la pubblicazione di apposito documento sulla Piattaforma e sulla pagina Privacy Policy del sito web.

L'Azienda ha effettuato una valutazione dell'impatto del trattamento previsto sulla protezione dei dati personali (Data Protection Impact Assessment) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, che descrive il trattamento e ne valuta i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, individuando le misure per affrontarli.

Le Segnalazioni Interne e la relativa documentazione, effettuate tramite la Piattaforma, sono conservati all'interno della Piattaforma stessa.

Gli eventuali verbali delle Segnalazioni in forma orale sono conservati in apposito ambiente protetto.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente, ove possibile (le Segnalazioni inserite nella piattaforma non sono modificabili).

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale



della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto.

7. SEGNALAZIONI ESTERNE E DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Il Segnalatore deve ricorrere in via prioritaria alla Segnalazione Interna, utilizzando il canale indicato al precedente par. 6.1.

In relazione alle Segnalazioni aventi a oggetto le Violazioni della normativa europea indicate nel precedente par. 5.1., il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna tramite il canale di segnalazione esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui all'art. 7 del Decreto (cfr. Linee Guida ANAC) nel caso in cui:

- il canale di segnalazione non sia stato attivato o non sia conforme a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto oppure
- la Segnalazione Interna effettuata non abbia avuto seguito o
- il Segnalante abbia fondati motivi per ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni, ovvero
- il Segnalante abbia fondati motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I Segnalanti possono, nelle ipotesi indicate nell'art. 15 del Decreto, effettuare una Divulgazione Pubblica.

Il ricorso alle Segnalazioni Esterne e alle Divulgazioni Pubbliche, in assenza dei requisiti previsti, determina la caducazione delle misure di protezione previste in favore dei Segnalanti; dalle stesse possono derivare profili di responsabilità disciplinare, penale, civile e amministrativa.

8. GARANZIE E TUTELE

Sono previste una serie di tutele nei confronti del Segnalante e delle altre persone a questa assimilabili (es. il Facilitatore), atte ad incoraggiare i lavoratori a segnalare, ove ne avessero ravvisato l'esistenza, eventuali Violazioni commesse all'interno della Società o, comunque, da parte dei soggetti individuati dal Decreto.

8.1. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Gestore delle Segnalazioni e gli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti alla riservatezza dell'identità del Segnalante, del Facilitatore e delle altre Persone Coinvolte. Al fine di assicurare che la riservatezza sia rispettata, il Decreto prevede che:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante sia coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non possa essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, la rivelazione dell'identità della persona segnalante soggiaccia a stringenti limiti e sia comunque subordinata al consenso espresso del Segnalante.

8.2. MISURE DI PROTEZIONE

Ha diritto a beneficiare delle misure di protezione (le "**Misure di Protezione**") il Segnalante che (i) al momento della Segnalazione aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto e (ii) abbia seguito le procedure stabilite dal Decreto.

Non sono tutelabili le Segnalazioni fondate su semplici illazioni, *gossip*, fini vendicativi nei confronti di un collega e simili.

Nessuna rilevanza assumono invece i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la Segnalazione.

I Segnalanti non possono subire alcuna Ritorsione.



Costituiscono Ritorsioni, a titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Le Misure di Protezione si applicano anche:

- ai Facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

8.3. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL SEGNALENTE

Ulteriore tutela riconosciuta al Segnalante è la limitazione della sua responsabilità in relazione alla rivelazione e alla diffusione di alcune informazioni (es., quelle coperte da segreto d'ufficio ex art. 326 c.p. o da segreto professionale ex art. 622 c.p.) che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

Dette limitazione di responsabilità opera solo se:

- al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per dimostrare l'avvenuta violazione;
- la Segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, rispetto della procedura di segnalazione prevista dal Decreto).

In assenza delle suddette condizioni, il Segnalante non può invocare alcuna limitazione di responsabilità.

Resta ferma la responsabilità penale e ogni altra responsabilità civile, amministrativa e disciplinare del Segnalante relativa alle modalità di acquisizione delle informazioni (si pensi, ad esempio, all'accesso abusivo a un sistema informatico, la cui punibilità non è esclusa dal Decreto).

9. CONSEGUENZE

L'Azienda potrà irrogare sanzioni disciplinari per violazioni del Decreto e/o della Procedura, compatibilmente con il codice disciplinare, ove adottato, il CCNL applicato e le disposizioni di legge.

Rimane ferma la responsabilità penale, civile e amministrativa del Segnalante e delle Persone Coinvolte.

Sussistendone i presupposti di legge, l'Azienda potrà comunicare i fatti oggetto della Segnalazione alle autorità competenti.

10. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE. PUBBLICITÀ

La presente Procedura entrerà in vigore il 17 dicembre 2023.

L'Azienda provvederà alla necessaria pubblicità e a rendere disponibile la Procedura e le necessarie informazioni a ciascun dipendente.

La Procedura può essere soggetta a modifiche e/o integrazioni, anche quale conseguenza di eventuali future modifiche e/o aggiornamenti normativi.